

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA TABELLA B DEL

D.P.R. N. 642/72, COME MODIFICATO DALL'ART. 28 DEL D.P.R. 955/1982

CONTRATTO DI AFFITTO DELL'ALPE PASCOLIVA IN LOCALITA' AVIO - ANNI

2017/2022- A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART.45 LEGGE 203/82

L'anno duemiladiciassette addì del mese di presso la

Federazione Provinciali Coldiretti, con sede in Via San Zeno n. 69 a Brescia,

sono convenuti: -----

il dott. Casalini Roberto, nato a Breno il 3/10/1975, responsabile dell'Area

Amministrativa del Comune di Edolo, con sede in Largo Mazzini 1 in Edolo

(BS), domiciliato per la carica presso la sede Comunale, che agisce

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente - P.IVA

00577230980 e C.F. 00760070177; PARTE PROPRIETARIA LOCATRICE ----

il sig. Giacomo Zaina, nato a Breno il 10/2/1974 residente in

, iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Brescia

con la qualifica di piccolo imprenditore sez. speciale coltivatore diretto,

PARTE AFFITTUARIA CONDUTTRICE -----

PREMESSO

- che il Comune di Edolo con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 15.05.1998 ha approvato i capitolati speciali per l'affittanza delle malghe, ivi compresa la "malga" Avio; -----

- che con atto della Giunta Comunale nr. --- del ---- avente per oggetto "Esame e approvazione contratto d'affitto malga Avio" è stato deliberato di affittare la Malga Avio al Sig. Zaina Giacomo; ----

- che la parte proprietaria acconsente che tutte le clausole contrattuali vengano formalizzate con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi

rappresentanti professionali di categoria che con la loro firma

legittimano l'accordo stesso; -----

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ALPEGGI

Con la sottoscrizione del presente contratto stipulato ai sensi dell'art.45 della Legge 203/82, il Comune di Edolo (PARTE PROPRIETARIA), concede in semplice affitto al sig. Zaina Giacomo (PARTE CONDUTTRICE), sopra generalizzato, gli alpeggi denominati "Alpe pascoliva Avio", nonché un fabbricato uso stalla identificato al foglio 72 mappale 54 Catasto Terreni del Comune censuario di Edolo, come di seguito identificati nel Catasto Terreni del Comune censuario di Edolo: -----

FG.37 n. 5/p superficie (ha) 0,8655 -----

FG.73 n.1/p superficie (ha) 1,7582 -----

FG.73 n.4/p superficie (ha) 0,0475 -----

FG.73 n.7/p superficie (ha) 0,2954 -----

FG.74 n.33/p superficie (ha) 3,8148 -----

FG.74 n.51/p superficie (ha) 3,9012 -----

FG.74 n.56/p superficie (ha) 3,8615 -----

FG.76 n.1/p superficie (ha) 0,7560 -----

FG.36 n.1/p superficie (ha) 3,8595 -----

FG.36 n.42/p superficie (ha) 2,6925 -----

FG.73 n.2/p superficie (ha) 0,9085 -----

FG.74 n.21/p superficie (ha) 0,2180 -----

FG.74 n.34/p superficie (ha) 6,8755 -----

FG.75 n.1/p superficie (ha) 0,4025 -----

FG.75 n.20/p superficie (ha) 18,6915 -----

FG.76 n.7/p superficie (ha) 8,6675 -----

per una superficie pascolava complessiva di 57,6156 ha ed in relazione a quanto desunto dal Piano di assestamento della proprietà agro silvo pastorale (terza revisione) per il quindicennio 2002 - 2016 e come risultante dalla carta catastale foglio est, allegata allo stesso, che benché non materialmente allegato al presente atto si considera parte integrale e sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere. -----

ART. 2. NORME

L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe. -----

L'affitto è regolato, effettuato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale per l'affittanza della "malga" Avio approvato dal Comune di Edolo con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 15.05.1998, (che s'intende integralmente riportato e trascritto pur non essendo materialmente allegato al presente contratto che le parti dichiarano di ben conoscere) modificato nella parte relativa alle superfici in ettari come indicate all'art.1 del presente Contratto. L'affittuario, dovrà inoltre, effettuare interventi di spietramento a causa della presenza abbondante di detriti di falda caduti dalle pareti limitrofe al pascolo ed effettuare decespugliamenti frequenti per limitare l'invasione soprattutto dell'ontano verde, come indicato nel piano stesso. -----

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO

La durata dell'affitto viene stabilita dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino al 31/12/2022. Al termine del contratto, al momento della liberazione del fondo, all'affittuario non spetterà alcun indennizzo. -----

ART.4. CANONE D'AFFITTO

Il canone annuo dovuto dall'affittuario è determinato in euro 498,00= (diconsi euro quattrocentonovantotto/00), in deroga agli artt.9 e seguenti della Legge 203/82, a favore del Comune di Edolo, da versarsi in un'unica rata entro la fine di settembre di ogni anno. -----

Per il pagamento effettuato in ritardo sulla scadenza fissata, e comunque, non oltre 60 giorni, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%, come pure, produrranno ipso jure la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa dell'affittuario. -----

Si esonera l'affittuario dal versamento di cauzione di garanzia. -----

ART. 5. RESPONSABILITÀ

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo. Il Comune di Edolo, non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del conduttore, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. -----

ART.6. RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi: -----

a) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni dati in affitto, l'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato; -----

b) qualora non venga rispettato il carico minimo stabilito dal capitolato. ---

Per il mancato pagamento del canone d'affitto e per quanto nel punto a) sopraindicato l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., sarà altresì escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune. -----

ART.7. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le clausole del Capitolato d'Affitto e delle norme e prescrizioni vigenti in materia, in particolare in materia di affitto di fondi rustici stabilite dall'attuale legislazione sui patti agrari. -----

ART.8. CONTROVERSIE

In caso di eventuale controversia nascente dall'interpretazione ed in esecuzione del presente contratto, ognuna delle parti prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire un tentativo di composizione della lite con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole inviandone notizia all'altra parte ed alle Organizzazioni stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

ART. 9. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di Segreteria, etc.,) sono a totale carico dell'affittuario. -----

ART.10. SOTTOSCRIZIONE DELL'CONTRATTO

Sottoscrivono il presente contratto i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali di categoria, in qualità di rappresentante della parte affittuaria nella persona del Sig. **Costa Luca**, Segretario di Zona della Federazione Provinciale Coldiretti di Brescia e in qualità di rappresentante della parte proprietaria nella persona del Sig. **Belloli Mauro**, Vice Direttore della

Federazione Provinciale Coldiretti di Brescia, che con la propria firma
legittimano il contratto stesso agli effetti del combinato disposto
dell'art.45, primo comma e 58 primo comma della Legge 203/82. -----

In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell'art.45 della Legge
203/82, le parti reciprocamente riconoscono e dichiarano: -----

a) di essere state ritualmente assistite dalle rispettive Organizzazioni
Professionali di categoria, così come rappresentate, sin dall'inizio
ed in ogni fase di formazione dell'accordo; -----

b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i
propri diritti e delle conseguenze giuridiche non solo dell'accordo
nel suo insieme, ma di ogni patto e clausola dello stesso; -----

c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto ed in
particolare quello sulla sua durata. -----

Tutti i firmatari del presente contratto, in relazione ed ai sensi del D.Lvo
196/2003 esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati,
finalizzato solo ed esclusivamente alla gestione amministrativa del
contratto stesso. -----

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune di Edolo - dott. Roberto Casalini

L'affittuario - Giacomo Zaina

Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte
affittuaria: Costa Luca

Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte
proprietaria: Mauro Belloli

Sottoscrizione di clausole specifiche

L'affittuario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo

specifico i seguenti articoli: **ART.3 DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO -**

ART.4 CANONE D'AFFITTO - ART.6 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il comune di Edolo - **dott. Roberto Casalini**

L'affittuario - **Giacomi Zaina**

Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte

affittuaria: **Luca Costa**

Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte

proprietaria: **Mauro Belloli**

